

# ROMA



## ROMA CAPITALE

Segretariato Generale

15 MAG 2020

ROMA CAPITALE  
Dipartimento Sviluppo economico  
Attività Produttive e Agricoltura

13 MAG. 2020

Protocollo Generale

N. QH ..... 18763 .....

ORDINANZA DELLA SINDACA  
N. 92 del 15 MAG. 2020

N. RCI ..... 13392 .....

**Oggetto:** Emergenza Covid-19 fase 2  
Misure urgenti e necessarie al fine di contenere e gestire la diffusione del COVID-19.

Orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive.

Il Direttore della Direzione Sportelli Unici

Fanino Egiddi

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

Francesco Paciello

**IL DIRETTORE**  
**Dot. Pasquale PELUSI**

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro

Carlo Cafarotti

Visto:

Il Segretario Generale  
Pietro Paolo Mileti

LA SINDACA

**Premesso che**

con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il Consiglio dei Ministri, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale, ha approvato il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 che ha introdotto misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-2019, applicabili sull'intero territorio nazionale;

il decreto legge interviene in modo organico, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus;

che in particolare l'art. 1, lett. u) del suddetto decreto stabilisce che possano essere previste limitazioni delle attività commerciali volte in via generale ad evitare assembramenti di persone e a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

in data 26 aprile 2020 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale»,

le disposizioni di cui al suddetto decreto sono efficaci fino alla data del 17 maggio 2020;

l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30 aprile 2020 prevede, a partire dal 4 maggio, *“l'adozione da parte dei comuni di provvedimenti per la programmazione in fasce orarie dei servizi urbani e delle attività commerciali allo scopo di coordinare e armonizzare i flussi di carico del trasporto pubblico e decongestionare i picchi di utilizzo nei cosiddetti orari di punta, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto”*;

#### **considerato che**

con riferimento al periodo successivo al 17 maggio 2020 – cd. “Fase 2” dell'emergenza sanitaria da Covid 19 è necessario comunque programmare l'adozione di misure di contenimento connesse all'emergenza Coronavirus;

il progressivo ripristino di attività economiche e sociali comporta l'aumento del rischio di contagio conseguente all'aumento della presenza di persone nei luoghi di lavoro, nei luoghi accessibili al pubblico e, in particolare, nei luoghi chiusi ma accessibili alla collettività come i mezzi di trasporto pubblico;

ai fini di un bilanciato e razionale contenimento dei flussi di movimento delle persone che riduca quanto più possibile le occasioni di assembramento e per evitare che ci siano orari di punta saranno limitate le condizioni di accesso al trasporto pubblico locale che renderanno meno agevole il raggiungimento dei luoghi di lavoro;

in particolare la richiamata Ordinanza della Regione Lazio del 30 aprile 2020 prevede un carico massimo di passeggeri non superiore al cinquanta per cento della capacità di trasporto dei mezzi pubblici;

nell'ottica di perseguire una distribuzione sul territorio dei flussi di movimento delle persone che consenta il raggiungimento dei luoghi di lavoro e al contempo favorisca il distanziamento sociale anche attraverso uno svolgimento ordinato delle attività che riprenderanno nella “fase 2”, appare opportuno intervenire a regolamentare gli orari di apertura al pubblico di talune attività commerciali, artigianali e produttive nonché dei Phone Center - Internet point in quanto potenziali luoghi di assembramento di persone;

il Consiglio di Stato Sez. III con il recente decreto n. 2028 del 17 aprile 2020, confermando una precedente statuizione al riguardo (cfr. decr. n. 1553/2020), ha ritenuto legittima l'introduzione mediante un'ordinanza sindacale di restrizioni nel territorio comunale agli accessi alle attività commerciali, motivate dalla necessità di ridurre al massimo gli spostamenti dei cittadini quale misura di contenimento connessa all'emergenza Coronavirus e adottate quindi nell'interesse collettivo sicuramente prevalente su quello individuale;

sono state altresì sentite le principali associazioni di categoria delle attività produttive commerciali e artigianali nonché i Sindacati maggiormente rappresentativi del settore rispetto alla più opportuna modulazione degli orari di apertura previsti dalla presente Ordinanza;

in materia di orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio, l'art.16 del Testo Unico del Commercio di cui alla L.R. n.22/2019 stabilisce che i comuni possono prevedere eventuali limiti adeguatamente motivati, da porre agli orari delle attività commerciali,



esclusivamente se connessi alla tutela dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'art.2 del medesimo Testo Unico, ossia quelli individuati dalla normativa europea e statale ivi richiamati, tra cui appunto l'incolumità pubblica e la sanità pubblica;

l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 riconosce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici *"...al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti"*;

### **Preso atto che**

si reputa opportuno individuare quale strumento più idoneo a porre in essere le misure sopra descritte, la ripartizione in fasce orarie diversificate di apertura e chiusura al pubblico di talune tipologie di attività commerciali, artigianali e produttive nonché dei Phone center - Internet point in quanto potenziali luoghi di assembramento nonché strumento in grado di evitare il raggiungimento dell'esercizio come luogo di lavoro da parte del titolare e dei suoi dipendenti nella stessa fascia oraria con conseguenti rischi di assembramento e di mancato rispetto del distanziamento sociale in particolare sui mezzi pubblici di trasporto nonché nei luoghi di attesa dei mezzi stessi;

che la ripartizione in fasce orarie delle aperture e delle chiusure delle attività commerciali, artigianali e produttive potrà altresì consentire un più agevole raggiungimento del luogo di lavoro tenuto conto della richiamata limitazione al cinquanta per cento della capienza massima dei mezzi pubblici;

le predette attività sono state individuate sulla base della presenza numerica sul territorio come riportata sulla tabella di cui all'allegato 1) al presente provvedimento e in considerazione della capacità attrattiva di flussi di movimento di persone;

per le stesse attività appare congruo prevedere tre fasce orarie di apertura al pubblico, valide dal lunedì al sabato, e diversificate per tipologia di attività come di seguito indicato

a) **Fascia F1**, declinata in due sotto-fasce opzionali, in particolare: F1A – apertura dalle ore 7.00 ed entro le ore 8.00 - chiusura entro le ore 15.00; F1B - apertura dalle ore 7.00 ed entro le ore 8.00 - chiusura dopo le ore 19.00 ed entro le ore 21.30. Tali orari saranno osservati dalle seguenti tipologie di attività, alle quali è riconosciuta la facoltà di scegliere tra la fascia oraria F1A e F1B:

- gli esercizi di vicinato del settore alimentare, i laboratori alimentari svolti in forma artigianale e non, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, i panificatori.

b) **Fascia F2**, con apertura da effettuarsi nell'intervallo dalle ore 9.30 alle ore 10.00 – e chiusura entro le ore 19.00. Tali orari saranno osservati dalle seguenti tipologie di attività:

- i laboratori non alimentari, svolti in forma artigianale e non.



c) **Fascia F3**, apertura da effettuarsi nell'intervallo dalle ore 11.00 alle ore 11.30 – e la chiusura dopo le ore 19.00 ed entro le ore 21.30. Tali orari saranno osservati dalle seguenti tipologie di attività:

- esercizi di vicinato del settore non alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, gli acconciatori ed estetisti, i Phone center – Internet point.

per tutte le attività sopra menzionate l'orario di apertura al pubblico domenicale e nei giorni festivi infrasettimali non è assoggettato alle fasce orarie della presente Ordinanza;

al fine di consentire una maggiore diversificazione degli orari si reputa inoltre opportuno prevedere che gli esercizi commerciali che svolgono attività mista (settore alimentare e non alimentare) possano scegliere discrezionalmente una delle fasce orarie di apertura sopra descritte e che, in caso di possesso di più titoli abilitativi, il titolare dell'attività possa scegliere la fascia oraria di apertura nell'ambito delle fasce orarie in cui sono ricomprese le attività corrispondenti ai titoli stessi;

si rende pertanto necessario prevedere l'**obbligo di esposizione** degli orari di apertura e chiusura riferiti alla propria tipologia di attività nonché alla scelta della fascia oraria;

si ritiene dunque opportuno adottare, anche per la cd. "Fase 2" dell'emergenza sanitaria, misure urgenti e necessarie al fine di contenere la diffusione del COVID-19 sull'intero territorio comunale,

Visti

- il D.lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii.;
- l'art. 50 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
- lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
- il Decreto legge n. 6/2020;
- il Decreto legge n. 19/2020;
- la Legge Regionale del 6 novembre 2019, n. 22;
- il D.P.C.M 26 aprile 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30 aprile 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00040 del 12 maggio 2020;

**ORDINA**

per i motivi espressi in narrativa:

di disporre con effetto dal 18 maggio 2020 e fino al 21 giugno 2020



1. che gli esercizi di vicinato del settore alimentare, i laboratori alimentari, svolti in forma artigianale e non, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, i panificatori, osservino dal lunedì al sabato una delle seguenti fasce orarie di apertura e di chiusura al pubblico:

F1A: apertura dalle ore 7.00 ed entro le ore 8.00 - chiusura entro le ore 15.00;  
F1B: apertura dalle ore 7.00 ed entro le ore 8.00 - chiusura dopo le ore 19.00 ed entro le ore 21.30;

con facoltà di scelta tra la F1A e la F1B.

2. che i laboratori non alimentari, svolti in forma artigianale e non, osservino dal lunedì al sabato la seguente fascia oraria di apertura e di chiusura al pubblico:

F2: con apertura da effettuarsi nell'intervallo dalle ore 9.30 alle ore 10.00 - e chiusura entro le ore 19.00.

3. che gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, gli acconciatori ed estetisti, i Phone center – Internet point, osservino dal lunedì al sabato la seguente fascia oraria di apertura e di chiusura al pubblico:

F3: apertura da effettuarsi nell'intervallo dalle ore 11.00 alle ore 11.30 – e la chiusura dopo le ore 19.00 ed entro le ore 21.30.

4. che tutti gli esercizi commerciali che svolgono attività mista (settore alimentare e non alimentare) possano scegliere discrezionalmente una delle fasce orarie di apertura al pubblico sopra descritte.
5. che per tutte le attività sopra menzionate l'orario dell'eventuale apertura al pubblico domenicale e nei giorni festivi infrasettimali non sia assoggettato alle fasce orarie della presente Ordinanza.
6. che le disposizioni della presente ordinanza non si applichino a commercio su aree pubbliche, edicole, centri commerciali, rivendite di generi di monopolio (tabaccherie), farmacie, parafarmacie, esercizi di qualsiasi tipologia all'interno di stazioni ferroviarie e aree di servizio e ad ogni altra attività non espressamente disciplinata dal presente provvedimento.
7. che in caso di possesso di più titoli abilitativi relativi ad attività esercitate nello stesso locale, il titolare dell'attività possa scegliere l'orario di apertura al pubblico nell'ambito delle fasce orarie in cui sono ricomprese le attività corrispondenti ai titoli stessi o dell'orario di apertura del titolo relativo ad attività non disciplinata dalla presente ordinanza.
8. che tutte le attività abbiano l'obbligo di esporre il codice della fascia oraria scelta e/o assegnata (F1A, F1B, F2, F3) nonché il relativo orario di esercizio per la propria tipologia di attività stabilito dal presente provvedimento visibili anche dall'esterno dell'esercizio.
9. che l'entrata in vigore della presente ordinanza, una volta pubblicata all'Albo Pretorio, decorra dal 18 maggio 2020.



10. la trasmissione della stessa al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale e a tutti gli altri Organi di Polizia cui spetti di farla osservare.

Le disposizioni del presente provvedimento riguardano esclusivamente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi sopra disciplinati, ferma restando ogni prerogativa statale e regionale in ordine a quali attività possano aprire o debbano restare chiuse anche in relazione al mutare delle circostanze di carattere sanitario **e fatta salva la facoltà del titolare dell'attività in ordine all'apertura o meno della stessa sia nei giorni feriali che in quelli festivi.**



La violazione delle disposizioni della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020.

Le disposizioni del presente provvedimento vengono adottate in via sperimentale restando pertanto possibile ogni modifica delle fasce orarie che si dovesse rendere necessaria alla luce del mutare delle circostanze di carattere sanitario e di ogni altra circostanza legata all'emergenza da COVID-19.

La presente Ordinanza sindacale annulla e sostituisce l'Ordinanza sindacale n. 91/2020, rimasta inefficace.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La Sindaca  
Virginia Raggi



Fasce Orarie Esercizi  
**FASCE ORARIE ESERCIZI**

**ALLEGATO 1**

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>SETTORE MERCEOLOGICO</b>	<b>PERCENTUALE</b>	<b>FASCIA</b>
Esercizio di Vicinato	ALIMENTARE	12%	F1
Medie Strutture	ALIMENTARE	<1%	F1
Panificatori	ALIMENTARE	<1%	F1
Laboratorio Artigianale e non	ALIMENTARE	7%	F1
Grandi strutture	ALIMENTARE	<1%	F1
Laboratorio Artigianale e non	NON_ALIMENTARE	24%	F2
Acconciatori ed Estetisti	NON_ALIMENTARE	9%	F3
Esercizio di Vicinato	NON_ALIMENTARE	38%	F3
Medie Strutture	NON_ALIMENTARE	<1%	F3
Phone Center - Internet Point	NON_ALIMENTARE	<1%	F3
Grandi strutture	NON_ALIMENTARE	<1%	F3
Esercizio di Vicinato	TUTTI	7%	A SCELTA
Laboratorio Artigianale e non	TUTTI	<1%	A SCELTA
Medie Strutture	TUTTI	<1%	A SCELTA
Grandi strutture	TUTTI	<1%	A SCELTA

**FASCIA ORARIA**

**F1A**

**F1B**

**F2**

**F3**

**apertura**

dalle 7,00 ed entro le 8,00

dalle 7,00 ed entro le 8,00

dalle 9,30 alle 10,00

dalle 11,00 alle 11,30

**chiusura**

entro le 15,00

dopo le 19,00 ed entro le 21,30

entro 19,00

dopo le 19,00 ed entro le 21,30

<b>FASCIA</b>	<b>PERCENTUALE</b>
F1	19,26%
F2	24,59%
F3	48,96%
A SCELTA	7,18%

